



## Deliberazione di Consiglio comunale

Numero 64 del 18-12-2024

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI RHO AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 (RILEVAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023) E RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A RILEVANZA ECONOMICA AFFIDATI A SOCIETA' IN HOUSE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 201/2022**

Nell'anno duemilaventiquattro, il giorno diciotto del mese di Dicembre, presso l'Aula consiliare, alle ore 21:06, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Qualifica	P/A	Componente	Qualifica	P/A
MANCARELLA CALOGERO FABRIZIO	Presidente	P	TRANCHINA SALVATORE	Consigliere	P
ORLANDI ANDREA	Sindaco	P	GIUSSANI STEFANO	Consigliere	A
BELLOFIORE ROBERTO	Consigliere	P	COLOMBO CHRISTIAN	Consigliere	P
BALE YASMINE	Consigliere	P	RE DARIO	Consigliere	P
BERNASCONI STEFANO	Consigliere	A	SCARLINO CLAUDIO	Consigliere	P
BINDI PAOLO	Consigliere	P	TIZZONI MARCO	Consigliere	P
FORLONI GIUSEPPE	Consigliere	P	RECALCATI ANDREA	Vice Presidente	P
CASELLI FULVIO	Consigliere	P	LA PALOMENTA CLELIA	Consigliere	P
CASATI ELISA	Consigliere	A	GALLIANI VITO MICHELE	Consigliere	P
CONTI EDOARDO LUCA	Consigliere	P	RIZZO GASPARE GIUSEPPE ELIA	Consigliere	P
VARASI MONICA	Consigliere	P	PAGGIARO DANIELE	Consigliere	P
CARONNI GIUSEPPE	Consigliere	P	RE UBERTO	Consigliere	P
RIOLI ANGELO	Consigliere	P			

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale EMANUELA MARCOCCIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Presidente CALOGERO FABRIZIO MANCARELLA assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato.

**REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI RHO AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 (RILEVAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023) E RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A RILEVANZA ECONOMICA AFFIDATI A SOCIETA' IN HOUSE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 201/2022.**

Su proposta del Sindaco con delega alle Partecipate, sig. Andrea Orlandi:

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso, in primo luogo, che:

- il Comune di Rho detiene le seguenti partecipazioni societarie:
  - Partecipazioni Dirette (o di 1° Livello):
    1. A.Se.R.- Azienda Servizi Del Rhodense S.p.A.;
    2. Ned Reti Distribuzione Gas S.r.l.;
    3. Nuovenergie Teleriscaldamento S.r.l. (in breve e di seguito: NET S.r.l.);
    4. Nuovenergie S.p.A.;
    5. Gesem S.r.l.;
    6. Arexpo S.p.A.;
    7. Cap Holding S.p.A.;
  - Partecipazioni Indirette (o di 2° Livello):
    1. Amiacque S.r.l. (partecipazione tramite Cap Holding S.p.A.), dall'1.1.2024 con la nuova denominazione di "Cap Evolution S.r.l.";
    2. Pavia Acque S.c.a.r.l. (partecipazione tramite Cap Holding S.p.A.);
    3. Rocca Brivio Sforza S.r.l. (in Liquidazione - partecipazione tramite Cap Holding S.p.A.);
    4. Neutalia S.r.l. (partecipazione tramite Cap Holding S.p.A.);
    5. Zeroc S.p.A. (partecipazione tramite Cap Holding S.p.A.);
- il Comune di Rho partecipa:
  - per la tramite Cap Holding S.p.A., che la controlla al 100%, alla Fondazione Cap (prima Fondazione Lida);
  - per la tramite Cap Holding S.p.A. e per la tramite di Pavia Acque S.c.a.r.l., che la controlla per lo 0,02232179%, alla Banca Centropadana Credito Cooperativo società cooperativa (partecipazione indiretta di 3° livello tramite Pavia Acque S.c.a.r.l.);

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) e s.m.i.;

Preso atto che, ai sensi del predetto D.Lgs. n. 175/2016 (art. 4, c.1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del D.Lgs. n. 175/2016, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50/2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Richiamato l'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, comma 1, per il quale "le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

Atteso che il comma 4 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 citato dispone che: "In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4";

Rilevato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 20/12/2023 l'Ente ha approvato la revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2022, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, aggiornando sull'attuazione del piano di riassetto a suo tempo disposto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 28/09/2017 ("Revisione Straordinaria delle Partecipazioni Societarie ex art. 24 D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 Giugno 2017, n. 100");

Rilevato, pertanto, che entro il 31/12/2024 il Comune deve provvedere ad effettuare l'annuale ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31/12/2023, aggiornando in ordine al piano di razionalizzazione deliberato nell'esercizio precedente, ai sensi del citato art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016;

Precisato che devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 175/2016 – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016;
- 3) condizioni previste dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale dell'Ente e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 723, della Legge 30/12/2018, n. 145 (c.d. "Legge di Bilancio 2019"), che ha modificato il testo dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 disapplicando, sino al 31 dicembre 2021, le disposizioni dei commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio pre-

- cedente alla ricognizione (comma 5 bis del D.Lgs. n. 175/2016);
- l'art. 16 del D.L. n. 73/2021, convertito in Legge n. 106 del 23/07/2021, che ha ulteriormente modificato il testo dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 inserendo il nuovo comma 5 ter che proroga, anche per l'anno 2022, la detenzione delle società partecipate da dismettere nel caso le società interessate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo oltre l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato, relativamente alla società Nuovenergie S.p.A., che:

- con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 80 del 21/12/2022 (c.d. "Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2021") e n. 77 del 20/12/2023 (c.d. "Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2022"), il Comune di Rho ha disposto il mantenimento della partecipazione (per le motivazioni ivi riportate che si richiamano integralmente);
- con PEC del 4 novembre 2024, NET S.r.l ha manifestato la volontà di farsi "*propositiva per i Comuni di Rho, Pero e Settimo Milanese in relazione ad un progetto di riorganizzazione delle partecipazioni sociali da essi possedute, acquisendo il ruolo di Holding alla quale tali Comuni verrebbero a conferire le partecipazioni possedute in NuovEnergie S.p.A., A.Se.R. S.p.A. e NED-reti distribuzione gas S.r.l. (Progetto NETWORK)*";

Rilevato che, allo stato:

- NET NuovEnergie Teleriscaldamento S.r.l. (di seguito "NET") è la società in house partecipata dai Comuni di Rho (48,6%), Settimo Milanese (30,7%) e Pero (20,7%), che svolge attività di gestione in via diretta, anche a mezzo di affitto d'azienda, del servizio di teleriscaldamento e accessori nei territori dei Comuni Soci, e di tutte le attività a ciò funzionali;
- NED-reti distribuzione gas S.r.l. (di seguito "NED"), partecipata dai Comuni di Rho (53,05%) Settimo Milanese (19,33%) e Garbagnate Milanese (27,62%), svolge attività di distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte;
- NuovEnergie S.p.A. (di seguito "Nuovenergie"), partecipata dai Comuni di Rho (48,28%), Settimo Milanese (20,72%), Pero (1%) e dal socio privato, Canarmino S.p.a. (30%), svolge attività di acquisto, importazione, esportazione, coltivazione e vendita di gas naturale ed energia elettrica, nonché acquisto, distribuzione e vendita – anche al consumo – di energia diversa dal gas naturale e di calore per tutti gli usi;
- A.Se.R. S.p.A. (di seguito "ASER"), partecipata dal Comune di Rho (67%) e dal socio privato Econord S.p.A. (33%) svolge servizi di igiene urbana, servizi ambientali integrati e attività connesse;

Atteso che il progetto di riorganizzazione prospettato da NET verrebbe attuato mediante aumento del capitale sociale di NET, riservato ai Comuni di Rho, Pero e Settimo Milanese, per conferimento in NET delle partecipazioni che attualmente detti Comuni detengono in NED, Nuovenergie e ASER;

Rilevato, altresì, che la realizzazione del progetto consente il perseguimento di obiettivi di:

- semplificazione e razionalizzazione, in linea con quanto previsto dal T.U. Società pubbliche (D.Lgs. n. 175/2016), dal momento che verrebbero raggruppate sotto una holding tutte le società parteci-

pate dai Comuni di Rho, Settimo Milanese e Pero, così da consentire un esercizio maggiormente efficace della funzione di indirizzo e controllo industriale sulle partecipate;

- efficientamento della gestione e risparmio, sia attraverso il possibile accentramento di una serie di servizi in holding (ad es. cash-pooling, financing, AFC, ecc.), sia mediante creazione di sinergie nelle attività delle diverse società;

Evidenziato che l'operazione potrebbe essere il primo nucleo di aggregazione delle società partecipate dai Comuni dell'hinterland milanese, al fine di creare un unico soggetto che possa rendere sul territorio un servizio migliore agli utenti, e a costi più contenuti;

Considerato che:

- La costituzione di un gruppo societario multiservizi, soggetto al controllo analogo congiunto dei Comuni di Rho, Pero e Settimo Milanese, consentirà di conseguire la massimizzazione della qualità dei servizi resi all'utenza, minimizzandone i costi di gestione ed erogazione, consentendo anche il reinvestimento delle conseguenti economie in azioni volte al sostegno delle fasce deboli della popolazione e allo sviluppo locale;
- Il progetto di razionalizzazione e aggregazione delle sopra citate partecipazioni detenute dai Comuni di Rho, Pero e Settimo Milanese proposto da NET appare coerente con le finalità di:
  - i. semplificazione e razionalizzazione delle partecipazioni in mano comunale, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 175/2016, dal momento che verrebbero raggruppate sotto una *holding* tutte le società partecipate dai Comuni di Rho, Settimo Milanese e Pero, così da consentire un esercizio maggiormente efficace della funzione di indirizzo e controllo industriale sulle partecipate;
  - ii. efficientamento della gestione attraverso l'accentramento di una serie di servizi in *holding* (amministrazione, gestione accentrata della tesoreria - c.d. *cash-pooling* funzionale all'ottimizzazione dei flussi di liquidità, e quindi delle disponibilità finanziarie del gruppo societario, gestione delle risorse umane, acquisti, ecc.);
  - iii. riduzione dei costi complessivi, consentendo di massimizzare le sinergie tra le società, in relazione in particolare al minor fabbisogno finanziario, agli acquisti comuni, alla condivisione del personale dei servizi comuni, al minor ricorso a consulenze esterne;
  - iv. miglioramento del servizio sul territorio, essendo la *holding* una società *in house* che potrà orientare le scelte operative delle controllate al miglior soddisfacimento degli interessi degli utenti, con particolare riguardo alla garanzia di accessibilità economica dei servizi anche per fasce deboli della popolazione;
  - v. reinvestimento delle economie in azioni positive a favore della collettività;
- Il Progetto NETwork intende costituire un primo nucleo di aggregazione di società partecipate da comuni dell'hinterland milanese che erogano servizi pubblici locali di rilevanza economica, aperto, in prospettiva, ad altre analoghe realtà societarie facenti capo a Comuni limitrofi, in un'ottica di sempre maggiore implementazione delle economie e dei vantaggi che una gestione sinergica garantisce ai Comuni soci e all'utenza;

Atteso che la Giunta comunale, con atto di indirizzo di cui alla deliberazione n. 190 del 03/12/2024, per le suddette ragioni, ha valutato positivamente il Progetto NETWork, demandando agli Uffici competenti - una volta acquisite le manifestazioni di interesse dei Comuni di Pero e Settimo Milanese - l'avvio di un'apposita istruttoria;

Rilevato che:

- l'attuazione del Progetto NETWork presuppone il mantenimento delle partecipazioni detenute dal Comune in NET S.r.l., NED S.r.l., ASER S.p.A. e Nuovenergie S.p.A.;
- per quanto riguarda le partecipazioni detenute nelle Società NET S.r.l., NED S.r.l. e ASER S.p.A., la decisione di mantenerle, avendo verificato la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 4, 5 e 20 del D.Lgs. n.175/2016, è stata adottata e costantemente ribadita con le precedenti delibere di razionalizzazione e, da ultimo, con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 20/12/2023 (c.d. "Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2022");

Ritenuto di confermare, con il presente provvedimento, il mantenimento delle partecipazioni detenute in NET S.r.l., NED S.r.l. e ASER S.p.A., anche in vista dell'attuazione del Progetto NETWork;

Rilevato che, diversamente, con riferimento alla Società Nuovenergie S.p.A.:

- con delibera di Consiglio comunale n. 57 del 28/09/2017, di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, era stato previsto l'avvio, entro 12 mesi, della procedura per l'alienazione della partecipazione; ciò in quanto, si era ritenuto, sulla base dell'orientamento all'epoca espresso dall'ANCI, che l'attività di vendita di gas ed energia elettrica, svolta dalla Società, non rientrasse in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016;

- successivamente, l'art. 1 della legge n.145/2018 e l'art. 16 del D.L. n. 73/2021 (convertito in legge n.106/2021) hanno modificato il testo dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, prorogando, prima al 31/12/2021 e poi al 31/12/2022, la detenzione delle società partecipate da dismettere nel caso le società interessate avessero prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019. Ricadendo Nuovenergie S.p.A. in tale fattispecie, l'Amministrazione è stata così autorizzata *ex lege* a non dare avvio alla procedura sino al 31/12/2022;
- nel corso del 2022 si è verificata una situazione di eccezionale e imprevedibile criticità nell'approvvigionamento di gas naturale, determinatasi, a livello europeo, a seguito del conflitto tra Russia e Ucraina. Tale situazione di eccezionale criticità ha posto Nuovenergie S.p.A. in situazione di difficoltà, specie dal punto di vista dell'esposizione finanziaria;
- costituendo prioritario interesse pubblico assicurare, anche nel sopra descritto contesto di crisi, l'approvvigionamento del gas naturale necessario a coprire il fabbisogno dell'utenza di Nuovenergie S.p.A. costituita in gran parte da famiglie residenti nel territorio comunale nonché, in primis, garantire la conservazione del valore della partecipazione detenuta dal Comune di Rho nella Società, il Consiglio comunale, con deliberazione n. 71 dell'11 novembre 2022, ha approvato un intervento di soccorso finanziario a sostegno della Società (oggi rientrato interamente);
- successivamente, il Consiglio comunale, con deliberazione n. 80 del 21/12/2022 (c.d. "Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2021"), ha optato per il "*contingente mantenimento della partecipazione*" in considerazione degli interventi disposti con la citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 71/2022 e poiché, qualora si fosse avviata una procedura di alienazione delle partecipazioni della Società alle condizioni di mercato all'epoca sussistenti, il Comune avrebbe acquisito un corrispettivo "*praticamente irrisorio*" e comunque non coerente con il valore della partecipazione. Tale deliberazione precisava che la decisione di "*contingente mantenimento della partecipazione*" non rinnegava la posizione espressa nella delibera di Consiglio comunale n. 57 del 28/09/2017, non essendo esclusa *a priori* l'alienazione futura della partecipazione;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 77 del 20/12/2023 (c.d. "Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2022"), è stata confermata l'opzione per il contingente mantenimento della partecipazione, non escludendosi *a priori* l'alienazione della partecipazione. Detta deliberazione è stata impugnata dinanzi al T.A.R. per la Lombardia-Milano dal socio privato della Società (Canarbino S.p.A.) con ricorso iscritto con n. r.g. 339/2024, che verrà discusso all'udienza pubblica del 15 gennaio 2025;
- la Corte dei conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 111 del 24 maggio 2024, ha ritenuto perplesso il "*percorso motivazionale degli ultimi due provvedimenti di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal comune di Rho*", in quanto "*non è dato comprendere se l'ente locale socio di maggioranza, dopo un quinquennio di ferma intenzione di dismettere la partecipazione al capitale di Nuovenergie, intenda ora mantenerla stabilmente e senza alcuna misura di razionalizzazione, oppure soltanto temporaneamente nella contingenza della ben nota crisi dei mercati energetici, ferma restando l'originaria decisione di dismettere la partecipazione. Non è chiaro, insomma, se il comune di Rho continui a ritenere questa partecipazione non strategica, e perciò da dismettere, come dal 2017 al 2022, o se nel 2022 abbia riveduto questo suo giudizio da un punto di vista non solo "tattico"*". Ha quindi invitato "*l'amministrazione comunale a riesaminare, in occasione della prossima ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni, i suddetti provvedimenti di razionalizzazione, chiarendo le misure da adottare con riguardo a Nuovenergie s.p.a. al termine dell'intervento di soccorso finanziario approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 71 dell'11 novembre 2022 e prorogato con deliberazione del consiglio comunale n. 69 del 29 novembre 2023*";

Considerato che il mantenimento della partecipazione in Nuovenergie S.p.A. – oltre ad essere necessario e funzionale ai fini dell'attuazione del Progetto NETWork – è comunque, di per sé, legittimo in raffronto alle previsioni di cui agli artt. 4, 5 e 20 del D.Lgs. n. 175/2016 per le seguenti ragioni:

- ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, le amministrazioni pubbliche possono detenere partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; il comma 2 di detto articolo precisa le tipologie di attività oggetto di società la cui partecipazione può essere detenuta dalle Amministrazioni e, tra queste, l'attività "*di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi*" (lett. a);
- l'Intesa sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 175/2006 sancita dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni del 16/03/2017 in seguito e in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 30 novembre 2016, ha previsto l'impegno del Governo di "*chiarire in relazione illustrativa che la nozione di servizio di interesse generale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), del TU n. 175/2016 comprende anche i servizi regolati da Autorità indipendenti, di cui alla Legge n. 481/1995*" e, quindi, anche l'attività di vendita di gas ed energia, soggetta alla regolazione di ARERA;
- la categoria dei servizi di interesse generale ricomprende in sé, infatti, sia i servizi di interesse generale

- privi di rilievo industriale, sia i servizi di interesse economico generale, suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;
- proprio con specifico riferimento all'attività di vendita del gas, il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza 23 gennaio 2019, n. 578, nel confermare la sua idoneità ad essere qualificata come servizio di interesse economico generale e, quindi, ad essere svolta da una società a partecipazione pubblica, ha evidenziato che, *“in un medesimo settore di mercato potranno trovarsi a concorrere società a partecipazione pubblica e società interamente private; entrambe indirizzate a uno scopo di lucro, ma la titolarità pubblica delle prime sarà orientata a garantire il servizio senza l'obiettivo precipuo di ricavarne un diretto e esclusivo vantaggio economico”*, così evidenziando che ciò che caratterizza il SIEG (servizi di interesse economico generale) è essenzialmente il fine che, mediante la società, persegue il soggetto pubblico che vi detiene le partecipazioni, che è quello di garantire la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali;
  - il Comune di Rho, attraverso la sua partecipazione in Nuovenergie S.p.A., persegue detta finalità, ritenendo essere un prioritario interesse della comunità locale l'aver garantita la disponibilità di gas ed energia adeguati alla soddisfazione dei propri fabbisogni a tariffe accessibili anche alle fasce deboli della popolazione e in situazioni di crisi del mercato, non potendosi escludere il rischio del ripetersi in futuro di anomale condizioni di mercato, come quelle verificatesi nel 2022, con l'aggravante che, in futuro, le conseguenze di una nuova crisi energetica in termini di aumento delle tariffe a carico dell'utenza saranno ancora maggiori in ragione della cessazione del Mercato di Tutela del gas naturale ex legge n. 142/2017 e ss.mm.ii., e quindi del venir meno del ruolo dell'Acquirente Unico;
  - il mantenimento della partecipazione comunale in Nuovenergie S.p.A. costituisce, quindi, fondamentale strumento di garanzia della continuità delle forniture energetiche ai migliori prezzi disponibili a favore della comunità locale e, in particolare, a favore delle fasce deboli della popolazione;
  - già oggi, Nuovenergie S.p.A. orienta la sua attività alla tutela delle persone e delle famiglie vulnerabili, in particolare offrendo soluzioni di rateizzazione delle bollette di gas e luce con tempi di rateizzazione più lunghi rispetto a quelli previsti dalla regolazione di ARERA e con rate di importo personalizzato tenendo conto delle reali possibilità di pagamento dell'utente in situazione di difficoltà (solo nel 2024 sono state, infatti, concesse rateizzazioni per 450.000 euro a 231 famiglie). La Società, inoltre, affianca l'attività di fornitore di energia e gas, con attività di sostegno della comunità locale, sovvenzionando e sponsorizzando, con un impegno di circa 110.000 euro l'anno, teatri ed associazioni sportive, nonché eventi che promuovono il benessere, la cultura e lo sviluppo locale (eventi sportivi e culturali, progetti scolastici, iniziative educative, ecc.) e dona annualmente, in favore di strutture territoriali, beni necessari per migliorare l'offerta di prestazioni socio-sanitarie (apparecchiature diagnostiche e terapeutiche, ecc.). In prospettiva, l'attuazione del Progetto NETWork consentirà alla *holding* NET di orientare l'attività di Nuovenergie S.p.A. ad un ancor più efficace e marcato perseguimento di finalità di coesione e responsabilità sociale, nonché di contrasto alla povertà energetica, grazie anche alla sinergia con le altre società del gruppo;
  - il mantenimento della partecipazione in Nuovenergie S.p.A., anche al fine del suo conferimento a NET S.r.l. ai fini dell'attuazione del Progetto NETWork, è coerente con quanto previsto dall'art. 20, comma 2, lettere a-f, del D.Lgs. n. 175/2016, dal momento che: a) l'attività da essa svolta rientra tra quelle considerate come ammesse dall'art. 4, comma 2; b) ha 57 dipendenti e 3 amministratori; c) non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o enti strumentali; d) ha conseguito, nell'ultimo triennio, un fatturato medio pari a € 49.942.280,00; e) negli esercizi 2019-2023, il risultato è stato costantemente positivo e, in particolare, pari a: nell'anno 2019, € 499.410,00; nell'anno 2020, € 869.561,00; nell'anno 2021, € 846.593,00; nell'anno 2022, € 719.128,00; nell'anno 2023, € 901.906,00; e) non necessita di interventi per il contenimento dei costi;

Considerato, inoltre, che il mantenimento della partecipazione sociale, anche ai fini del suo conferimento in NET ai fini dell'attuazione del Progetto NETWork, costituisce l'opzione maggiormente conveniente sul piano economico e della sostenibilità finanziaria rispetto all'ipotesi di dismissione per le seguenti ragioni:

- Nuovenergie S.p.A. sta attraversando un periodo di notevole sviluppo: con riferimento al triennio 2022-2024 (quest'ultimo anno chiaramente inteso come previsione di chiusura dell'esercizio), la società ha incrementato tutti i parametri tecnico-operativi ed economici-finanziari con un trend di crescita sicuramente superiore alla media del settore.

In particolare, il numero di clienti per crescita organica risulta come segue:

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024 (prev. al 31.12)</b>
N. Clienti	51.000	62.000	71.000

In conseguenza della crescita della clientela, i principali indicatori economici sono nettamente incrementati:

<i>Dati in milioni di €</i>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024 (prev. al 31.12)</b>
Margine Oper. Lordo	1,9	2,5	5,1
Risultato Netto	0,7	0,9	2,9

Parimenti, i principali indicatori di redditività e solidità finanziaria:

	2022	2023	2024 (prev. al 31.12)
Redditività delle vendite [ROS]	2,13%	4,55%	9,09%
Redditività del Cap. Investito [ROI]	10,35%	16,0%	59,0%
MOL/Ricavi	2,78%	5,57%	9,87%
Return on Equity [ROE]	17,81%	18,26%	32,35%
PFN/MOL	5,85	3,41	-0,16

L'elevato trend di crescita della società è dovuto alle politiche commerciali perseguite dalla società nel periodo successivo alla crisi dei prezzi dell'energia del 2022. Si ritiene che tali attività continueranno anche nei prossimi anni mantenendo quindi una crescita organica del numero dei clienti e dei contratti, e di conseguenza dei parametri economico-finanziari sopra evidenziati.

L'eventuale dismissione della società, quindi, farebbe perdere al Comune il beneficio di utili e dividendi in crescita e non consentirebbe di realizzare l'intero valore creato dalla società che si manifesterà compiutamente nell'arco dei prossimi anni.

Al contrario il mantenimento della partecipazione garantirà al Comune:

- a) dividendi in crescita (entrate correnti);
- b) in caso di attuazione del Progetto NETWork, maggiore efficacia della riorganizzazione delle partecipazioni in holding, apportando Nuovenergie significativi benefici al cash pooling, contribuendo con il suo alto fatturato e la sua importante generazione di flussi di cassa ad incrementare il valore complessivo anche delle altre società coinvolte nel progetto;

Ritenuto dunque, per quanto sopra riportato e considerato, di optare, con il presente provvedimento, per il mantenimento della partecipazione detenuta in Nuovenergie anche ai fini del suo conferimento in NET ai fini dell'attuazione del Progetto NETWork;

Considerato, relativamente alla società Gesem S.r.l., che:

1. I Comuni soci hanno da tempo avviato un percorso finalizzato alla ricerca della più efficace ed efficiente modalità di organizzazione del servizio di igiene urbana e del relativo modello gestionale, con l'obiettivo di consentire l'efficace aggregazione territoriale, in vista di una gestione unitaria del servizio in ambito sovracomunale, e di garantire efficienza gestionale secondo i migliori standard qualitativi;
2. Il sopradetto percorso mira pertanto – anche attraverso future operazioni – a superare la frammentazione gestionale esistente sia in termini territoriali per ottenere economie di scala e di specializzazione, sia in termini di segmenti gestionali per una gestione integrata del servizio di igiene urbana in linea con le deliberazioni ARERA e in grado di assecondare con efficacia ed efficienza l'evoluzione regolatoria del settore;
3. Risulta pertanto importante che la forma di gestione sia per il prossimo periodo di affidamento quella dell'in-house providing perché rappresenta – garantiti i requisiti di legge – anche lo strumento che può consentire maggiori vantaggi in termini di flessibilità – come evidenziato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 842/24 - per il raggiungimento dei livelli dimensionali desiderati e per la gestione del servizio con riferimento alle prestazioni da erogare e/o all'attivazione di possibili sperimentazioni nello svolgimento dei servizi stessi, avvalendosi altresì delle esperienze di operatori privati, che contribuirebbero per singole attività specifiche su territori più vasti e con piani aziendali di maggiore durata;
4. CAP Holding S.p.A. – già partecipata dai Comuni soci di Gesem S.r.l. e sottoposta a controllo analogo - sta promuovendo politiche di sviluppo dell'economia circolare, allo scopo di avviare progetti sinergici tra il settore idrico e quello dei rifiuti, in coerenza con gli indirizzi strategici individuati dalla Città Metropolitana di Milano nel proprio Piano Strategico Metropolitano per il triennio 2022-2024 orizzonte 2026 e su preciso indirizzo dei comuni soci;
5. I Comuni di Arese, Lainate, Nerviano, Pogliano M.se, Pregnana M.se, Rho e Vanzago detengono infatti quote di partecipazioni societarie sia in Gesem S.r.l. che in CAP Holding S.p.A., entrambe società a totale partecipazione pubblica;
6. Per le ragioni e le finalità sopra esposte, il Comune di Rho e gli altri Comuni Soci di Gesem, con rispettivi atti di Consiglio Comunale, hanno espresso l'indirizzo strategico:
  - a) di avviare un percorso di approfondimento volto allo sviluppo di possibili sinergie tra gli ambiti di operatività delle partecipate Gesem S.r.l. e CAP Holding S.p.A., individuando in primis, come at-

- tività di comune interesse, la gestione dei servizi integrati di igiene urbana;
- b) di autorizzare, a tal fine, l'Amministratore Unico di Gesem S.r.l. a sottoscrivere un "Memorandum of Understanding" (di seguito "MOU") con CAP Holding S.p.A., così che le società partecipate possano procedere, nel periodo di efficacia del MOU, alla definizione di una proposta di modello organizzativo che salvaguardi e valorizzi sia lo specifico know how acquisito da Gesem S.r.l. nell'espletamento delle proprie attività sia le risorse aziendali a ciò dedicate, ivi comprese quelle umane;
7. In attuazione del predetto atto di indirizzo, in data 11/04/2023 è stato sottoscritto il predetto MOU della durata di n° 12 mensilità decorrenti dalla data della sua sottoscrizione; nella riconosciuta e condivisa necessità di portare a compimento il percorso di verifica ed approfondimento avviato ed in fase avanzata di svolgimento, il Comune di Rho, con delibera di Consiglio Comunale n.14 del 24/04/2024 ha espresso l'indirizzo affinché il proprio rappresentante nell'Assemblea dei Soci di Gesem S.r.l. fosse autorizzato ad assumere ogni iniziativa conseguente e correlata a:
- a) portare a compimento, in esito a tutta l'attività svolta e sopra richiamata e nell'ottica del percorso intrapreso di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, la predisposizione dello studio di fattibilità giuridica, tecnica ed economica per una possibile aggregazione strategica in CAP Holding;
- b) autorizzare, per le finalità di cui al punto precedente, l'Amministratore Unico di Gesem S.r.l. a sottoscrivere la proroga al 31/12/2024 del termine di scadenza del MOU sottoscritto tra Gesem S.r.l. e CAP Holding S.p.A.;

Preso atto che, in esito alla deliberazione dell'Assemblea dei Soci di Gesem S.r.l. del 07/05/2024 e conformemente al mandato ricevuto dai rappresentanti dei Comuni Soci intervenuti in quella sede, è stato sottoscritto tra le Parti in data 16/05/2024, l'addendum al suddetto MOU, prorogandone gli effetti sino al 31/12/2024;

Dato atto che i Soci di Gesem S.r.l., in esito agli approfondimenti svolti in esecuzione del suddetto MOU, riuniti nella seduta assembleare del 16/10/2024, hanno deliberato all'unanimità di:

1. esprimere l'indirizzo strategico in ordine alla riorganizzazione del servizio di igiene ambientale tramite l'attuazione di un modello in house di secondo livello che preveda, per il tramite della partecipazione dei Comuni Soci in CAP Holding S.p.A., l'affidamento dei servizi ad una società già qualificata e dotata di una struttura e di una organizzazione aziendale tali da consentire – in tutto o in parte – la gestione del ciclo integrato dei rifiuti;
2. conferire agli organi amministrativi della Società, previa assunzione degli opportuni atti da parte degli uffici comunali competenti, il mandato ad esercitare l'opzione di proroga tecnica già prevista nei contratti di appalto stipulati dai Comuni Soci con gli appaltatori dei servizi di igiene urbana, così da assicurare la continuità dei servizi;

Dato atto, inoltre che:

- nella citata Assemblea dei Soci del 16/10/2024, è stato conferito mandato alla stessa Gesem S.r.l. di trasmettere a CAP Holding S.p.A. gli esiti di quanto ivi deliberato con contestuale richiesta di chiarimenti a illustrazione delle modalità attuative del sopra citato modello in house di secondo livello, come a quest'ultima comunicato dalla Società con nota a firma dell'Amministratore Unico in data 24/10/2024;
- CAP Holding ha riferito che i presupposti per la riorganizzazione strategica, in conformità al modello in house di secondo livello più sopra deliberato, potranno completarsi ragionevolmente entro il primo semestre dell'anno 2025, secondo le modalità già illustrate al plenum dei Soci in data 08/10/2024;

Atteso che, conformemente a quanto deliberato all'unanimità nella citata seduta assembleare del 16/10/2024, occorre procedere alla proroga tecnica del contratto - affidato "In house" a Gesem S.r.l. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29/01/2020, a decorrere dall'01/03/2020 al 31/12/2024 – relativo al servizio di gestione della manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale e delle attività accessorie funzionali al mantenimento della sicurezza della circolazione stradale fino al 31/12/2025;

Evidenziato inoltre che, relativamente al Comune di Rho:

- il Servizio di Igiene Urbana è svolto da A.Se.R. S.p.A. - società mista partecipata dall'ente con una quota di partecipazione pari al 67% dell'intero capitale sociale - e che l'Amministrazione intende confermare il mantenimento della partecipazione in A.Se.R. S.p.A. per lo svolgimento di tale servizio;
- la tematica sull'evoluzione della gestione dei Servizi Pubblici Locali e le possibili sinergie tra il Settore Idrico ed il settore dei Rifiuti risultano d'interesse per l'attuale assetto gestionale nonché per i futuri scenari anche per quest'amministrazione;

Ritenuto dunque, per quanto sopra rappresentato e considerato, di confermare, con il presente provvedimento, il MANTENIMENTO della partecipazione detenuta in Gesem S.r.l.;

Precisato che, per la predisposizione dei provvedimenti di cui agli Allegati A e B, ci si è avvalsi del formato suggerito a titolo esemplificativo dagli *“Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle Partecipazioni pubbliche”* pubblicati sul portale “partecipazioni” del Dipartimento del Tesoro e allo specifico format delle schede di rilevazione pubblicate sul medesimo portale in data 20/11/2023;

Precisato, altresì, che:

- nell'Allegato B si è proceduto ad inserire, nella rappresentazione grafica e in appositi due prospetti, alcuni dati relativi alle partecipazioni indirette a Fondazione Cap e Banca Centropadana Credito Cooperativo società cooperativa, poiché saranno oggetto di comunicazione, insieme agli altri dati presenti nel presente provvedimento, nel prossimo “Censimento delle partecipazioni detenute al 31/12/2023” che verrà successivamente aperto dal MEF sull'apposito applicativo “Partecipazioni” con riferimento a tutti gli organismi partecipati dall'amministrazione, compresi quelli in forma non societaria;
- per i due succitati organismi non si è proceduto a revisione ed eventuale adozione di misure di razionalizzazione della partecipazione in quanto:
  - Fondazione Cap non assume forma societaria ed è pertanto esclusa dall'ambito di applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016;
  - Banca Centropadana Credito Cooperativo, pur assumendo forma giuridica di società cooperativa, non è soggetta a controllo da parte del Comune di Rho in quanto nel Regolamento del Comitato di Indirizzo di Cap Holding S.p.A, (tramite del Comune di Rho) si precisa all'art. 1, co. 5) che *“Il controllo analogo, effettuato dai Soci anche per il tramite dell'attività del Comitato, è esercitato su CAP Holding S.p.A. anche per le società controllate”* mentre, nel caso di specie, Cap Holding S.p.A. non detiene una partecipazione “di controllo” sulla Banca poiché ha una partecipazione indiretta pari allo 0,002%; ne consegue, pertanto, che la partecipazione del Comune di Rho, peraltro irrisoria ( 0,00004%), non è di controllo e come tale non soggetta a razionalizzazione;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Richiamato, infine, l'art 30 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 ad oggetto *““Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”* che prevede che: *“1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti (...omissis...) effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.*

*2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.*

*3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”;*

Precisato che, relativamente alla Società Cap Holding S.p.A. non si è provveduto alla redazione della relazione di ricognizione in quanto l'affidamento alla società suddetta della gestione del servizio idrico integrato nonché la scelta della modalità di gestione, secondo il modello dell’*“in house providing”*, è di competenza dell’Autorità d’Ambito di riferimento con cui la stessa Cap Holding ha stipulato le seguenti convenzioni di servizio:

- ATO Città Metropolitana di Milano in data 29 giugno 2016; convenzione approvata dalla Conferenza dei Comuni in data 31 maggio 2016 e dalla Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) in data 15 settembre 2016;
- ATO Provincia di Monza e Brianza in data 29 giugno 2016; convenzione approvata dalla Conferenza dei Comuni in data 23 giugno 2016 e dalla Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) in data 22 settembre 2016;

Vista la relazione relativa ai servizi pubblici a rilevanza economica affidati a n. 2 società in house (Gesem S.r.l. e Nuovenergie Teleriscaldamento S.r.l.) di cui all'Allegato C, che costituisce appendice alla “Revisione

periodica delle Società partecipate dal Comune di Rho ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 - Dati relativi al 31 dicembre 2023”;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal Servizio Bilancio, Amministrazione del Patrimonio e Società Partecipate – Ufficio Società Partecipate, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico delle società partecipate);

Visti:

- la Relazione di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, riportante lo “Stato di attuazione del piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate detenute dal Comune di Rho al 31 dicembre 2023”;
- il documento di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, avente per oggetto “Revisione periodica delle Società partecipate dal Comune di Rho ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 - Dati relativi al 31 dicembre 2023” contenente l'analisi effettuata dal Servizio Bilancio, Amministrazione del Patrimonio e Società Partecipate – Ufficio Società Partecipate, sulle società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Rho;
- le Relazioni sui servizi pubblici a Rilevanza Economica gestiti da Società partecipate in house ai sensi dell'art 30 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, di cui all'Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 21 febbraio 2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, con i relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 27 febbraio 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 con l'attribuzione della dotazione finanziaria di Entrata e di Spesa ai Direttori/Responsabili di servizio;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 9 aprile 2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Direttore Area Servizi di Programmazione economica e delle Entrate;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori in data 13/12/2024 – prot. gen. n. 80511 del 17/12/2024 (Allegato D);

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri comunali, sig.ri Bindi, Paggiaro, Bellofiore, Varasi, Scarlino, Colombo, Tizzoni, Caselli, e del Sindaco Orlandi;

Presenti n. 22

Votanti n. 22

Voti favorevoli n. 14

Voti contrari n. 8 (Colombo – Lega; Paggiaro e Rizzo – Forza Italia; Re Dario – SiAmoRho; Re Uberto, Recalcati e Scarlino – Fratelli d'Italia; Tizzoni – Gente di Rho)

Con n. 14 voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, riportante lo “Stato di attuazione del piano di razionalizzazione periodica delle Società partecipate detenute dal Comune di Rho al 31 dicembre 2023”;
2. di approvare l'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, avente per oggetto “Revisione periodica delle Società partecipate dal Comune di Rho ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 - Dati relativi al 31 dicembre 2023”, contenente l'analisi effettuata dal Servizio Bilancio Amministrazione del Patrimonio e Società Partecipate – Ufficio Società Partecipate, sulle società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Rho;
3. di dare atto che sussistono, come meglio dettagliato nell'Allegato B, le motivazioni per il MANTENI-

MENTO delle sottoindicate partecipazioni:

- A.Se.R. - Azienda Servizi del Rhodense S.p.A. (partecipazione diretta);
  - Nuovenergie S.p.A., (partecipazione diretta);
  - Cap Holding S.p.A. (partecipazione diretta);
  - Gesem S.r.l. (partecipazione diretta);
  - Arexpo S.p.A. (partecipazione diretta);
  - Amiacque S.r.l. (partecipazione indiretta di 2° livello tramite Cap Holding S.p.A.);
  - Pavia Acque S.c.a.r.l. (partecipazione indiretta di 2° livello tramite Cap Holding S.p.A.);
  - Neutalia S.r.l. (partecipazione indiretta di 2° livello tramite Cap Holding S.p.A.);
  - Zeroc S.p.A. (partecipazione indiretta di 2° livello tramite Cap Holding S.p.A.);
4. di confermare, con specifico riguardo a NUOVENERGIE S.p.a, il mantenimento della partecipazione detenuta in Nuovenergie anche ai fini del suo possibile conferimento in NET S.r.l. ai fini dell'attuazione del Progetto NETWork;
5. con specifico riguardo a GESEM S.r.l., di confermare - considerati gli esiti dell'istruttoria tecnico - giuridica svolta in esecuzione del MOU sottoscritto tra Gesem e CAP Holding e l'indirizzo strategico espresso dai Soci di Gesem nella seduta assembleare del 16/10/2024 - l'intenzione di sviluppare le attività volte a definire, entro l'anno 2025, il percorso strategico di sviluppo di sinergie tra i rispettivi ambiti di operatività, mediante l'attuazione di un modello in house di secondo livello per l'espletamento dei servizi oggi svolti da Gesem S.r.l., e di quelli di igiene ambientale, tramite società partecipata da Cap Holding e dotata di specifica capacità operativa, previe le necessarie operazioni societarie, nell'osservanza di tutti i presupposti di legge, ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni comunali;
6. con specifico riguardo a GESEM S.r.l., di disporre la proroga tecnica del contratto affidato "In house" a Gesem S.r.l.- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29/01/2020, a decorrere dall'01/03/2020 al 31/12/2024 – relativo al servizio di gestione della manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale e delle attività accessorie funzionali al mantenimento della sicurezza della circolazione stradale, a decorrere dall'01/01/2025 e fino al 31/12/2025;
7. di demandare al Direttore Area 3 la predisposizione dei provvedimenti amministrativi finalizzati alla formalizzazione della proroga e la definizione dei rapporti, sul piano più strettamente operativo di gestione del servizio, con Gesem S.r.l. per la durata della proroga contrattuale;
8. di precisare, con riguardo al punto 6) che, relativamente al Comune di Rho il Servizio di Igiene Urbana è svolto da A.Se.R. S.p.A. - società mista partecipata dall'ente con una quota di partecipazione pari al 67% dell'intero capitale sociale - e che l'Amministrazione intende confermare il mantenimento della partecipazione in A.Se.R. S.p.A. per lo svolgimento di tale servizio, fermo restando che la tematica sull'evoluzione della gestione dei Servizi Pubblici Locali e le possibili sinergie tra il Settore Idrico ed il settore dei Rifiuti risultano d'interesse, per l'attuale assetto gestionale nonché per i futuri scenari, anche per il Comune di Rho;
9. di dare atto che sussistono le motivazioni per il MANTENIMENTO delle sottoindicate partecipazioni CON L'ADOZIONE DI AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE (Contenimento dei costi di funzionamento):
1. Ned Reti Distribuzione Gas S.r.l. (partecipazione diretta);
  2. Nuovenergie Teleriscaldamento S.r.l. (partecipazione diretta),  
precisando, altresì, che il raggiungimento di tale obiettivo (contenimento dei costi di funzionamento) potrebbe essere ulteriormente favorito in caso di attuazione del Progetto NETWork, che coinvolgerebbe sia Ned Reti Distribuzione Gas S.r.l. che Nuovenergie Teleriscaldamento S.r.l., oltre a Nuovenergie S.p.A. e A.Se.R. S.p.A.;
10. di confermare la prosecuzione delle procedure di LIQUIDAZIONE relativamente a Rocca Brivio Sforza S.r.l. - in liquidazione (partecipazione indiretta di 2° livello tramite Cap Holding S.p.A.);
11. di dare atto, altresì, che:
- nell'Allegato B si è proceduto ad inserire, nella rappresentazione grafica ed in appositi due prospetti, alcuni dati relativi alle partecipazioni indirette a Fondazione Cap e Banca Centropadana Credito Cooperativo società cooperativa, poiché saranno oggetto di comunicazione, insieme agli altri dati presenti nel presente provvedimento, nel prossimo "Censimento delle partecipazioni detenute al 31/12/2023" che verrà successivamente aperto dal MEF sull'apposito applicativo "Partecipazioni" con riferimento a tutti gli organismi partecipati dall'amministrazione, compresi quelli in forma non societaria;
  - per i due succitati organismi non si è proceduto a revisione ed eventuale adozione di misure di razionalizzazione della partecipazione in quanto:
    - Fondazione Cap non assume forma societaria ed è pertanto esclusa dall'ambito di applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016,
    - Banca Centropadana Credito Cooperativo, pur assumendo forma giuridica di società cooperativa, non è soggetta a controllo da parte del Comune di Rho in quanto nel Regolamento del Comitato di Indirizzo di Cap Holding S.p.A, (tramite del Comune di Rho) si precisa all'art. 1, co. 5) che "Il controllo analogo, effettuato dai Soci anche per il tramite dell'attività del Comitato, è esercitato su CAP Holding S.p.A. anche per le società controllate" mentre, nel caso di specie, Cap Holding

- S.p.A. non detiene una partecipazione “di controllo” sulla Banca poiché ha una partecipazione indiretta pari allo 0,002%; ne consegue, pertanto, che la partecipazione del Comune di Rho, peraltro irrisoria (0,00004%), non è di controllo e come tale non soggetta a razionalizzazione;
12. di approvare la relazione di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022, relativa ai servizi pubblici a rilevanza economica affidati a 2 società in house (Gesem S.r.l. e Nuovenergie Teleriscaldamento S.r.l.) – Allegato C – che costituisce appendice alla “Revisione periodica delle Società partecipate dal Comune di Rho ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 - Dati relativi al 31 dicembre 2023”;
  13. di incaricare il Servizio Bilancio, Amministrazione del Patrimonio e Società Partecipate – Ufficio Società Partecipate, di predisporre le procedure amministrative per l’attuazione di quanto sopra deliberato;
  14. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo: a tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull’attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;
  15. di dare atto che il presente provvedimento, unitamente ai suoi Allegati, verrà inviato ai competenti organi centrali di controllo (Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e Dipartimento del Tesoro);
  16. di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 17, del D.L. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall’art. 24, commi 1 e 3, del T.U.S.P. e dall’art. 21 del Decreto correttivo;
  17. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune Rho, ed in particolare alla società CAP HOLDING S.p.A., attraverso la quale il Comune di Rho detiene le partecipazioni di 2° livello (partecipazioni indirette).

\*\*\*\*\*

Successivamente il Presidente invita il Consiglio Comunale a procedere alla votazione per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di dare attuazione ai processi di razionalizzazione indicati nel presente atto ed inviare la documentazione ai competenti organi centrali di controllo (Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e Dipartimento del Tesoro - <https://portaletesoro.mef.gov.it>);

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Presenti n. 22

Votanti n. 22

Voti favorevoli n. 14

Voti contrari n. 8 (Colombo – Lega; Paggiaro e Rizzo – Forza Italia; Re Dario – SiAmoRho; Re Uberto, Recalcanti e Scarlino – Fratelli d’Italia; Tizzoni – Gente di Rho)

Con n. 14 voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**Deliberazione n. 64 del 18-12-2024**

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
CALOGERO FABRIZIO MANCARELLA

Il Vice Segretario Generale  
EMANUELA MARCOCCIA

---

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000.